



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PROVINCIA DI BRESCIA

Via della Valle, 2 - Tel. 030652423 - Fax 0306852048
Codice Fiscale/P.Iva 00841590177

DETERMINAZIONE N. 281 DEL 29/08/2019

OGGETTO:	CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI NELLA SOCIETÀ “ SVILUPPO TURISTICO LAGO D’ISEO SPA”- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.
-----------------	--

Responsabile del Servizio:	Laura Cortesi
-----------------------------------	---------------

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate le deliberazioni del consiglio comunale:

- n. 28 del 03/10/2017 avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175.”
- n. 42 del 27.12.2018 avente ad oggetto “Revisione ordinaria delle società. partecipate dal comune ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175”

Dato atto che nelle stesse è stata espressa la volontà di procedere alla cessione della totalità delle azioni detenute nella società “ SVILUPPO TURISTICO LAGO D’ISEO SPA”, C.F. 00451610174, con sede legale in Iseo (Bs) Via Colombera 2 CAP 25049, secondo le tempistiche previste dalla normativa, demandando ai competenti uffici comunali le procedure amministrative per l'attuazione di quanto deliberato;

Considerato che il Comune di Monticelli Brusati detiene n. 40 azioni ordinarie di "serie A", rappresentative dello 0,01% dell'attuale capitale societario di € 1.616.298,00 della predetta società, del valore nominale unitario di €. 6,00;

Dato atto che, in attuazione al disposto dell'art. 7 dello statuto della società, il Comune con posta certificata, ha chiesto, in data 23.11.2018, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'alienazione delle quote di propria proprietà;

Precisato che il Consiglio di Amministrazione era tenuto a rispondere nei sessanta giorni consecutivi e che, a norma del citato art. 7, è da intendersi come consenso l'eventuale mancata risposta;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione non ha provveduto a rispondere;

Ritenuto di procedere con le procedure di alienazione determinando - senza l'ausilio di una perizia di stima affidata all'esterno, il cui costo supererebbe il valore stesso delle azioni - il valore posto a base di gara applicando il metodo della valutazione del patrimonio netto della società desunto dal bilancio al 31/12/2018 (ultimo bilancio approvato), considerando il metodo stesso risulta congruo sia in considerazione dell'originario prezzo di acquisto che riguardo alla situazione concreta di mercato.

Dato atto che per quanto sopra il prezzo a base di gara di ogni singola azione ammonta a €. 11,43 calcolato sul patrimonio netto al 31/12/2018 di €. 3.079.081, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

Ritenuto di procedere alla cessione in blocco della partecipazione, mediante un unico lotto posto in gara dando atto pertanto, che il prezzo a base d'asta, è pari a € **457,20=** (quattrocentocinquantesette/20) mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto in materia di ordinamento contabile (R.D. 827/1924 e s.m.i.) nonché dei principi generali in tema di contrattualistica pubblica, in quanto applicabili;

ACCERTATO come ciò sia in linea con i più recenti indirizzi espressi dalla giurisprudenza contabile in materia di cessione di partecipazioni detenute da Enti Locali in società di capitali, che di seguito si richiama:

- parere n. 230/2010, la Corte dei Conti, sez. Veneto, nel quale si afferma che il principio dell'evidenza pubblica è preminente rispetto all'esigenza di contemperare i costi anche nel caso in cui si tratti di applicarlo alla cessione di partecipazioni societarie di modico valore, dichiarate inammissibili ai sensi di legge;
- parere della Corte dei Conti regionale per le Marche n. 25/2014/PAR nel quale si ribadisce l'interpretazione della Corte dei Conti, sez. Veneto e si interviene sul tema del metodo da seguire per la valutazione delle partecipazioni lasciando piena discrezionalità all'ente sulla scelta tra metodo patrimoniale, reddituale o finanziario, in considerazione dell'entità delle partecipazioni e della loro tipologia;
- deliberazione del 20.11.2013 n. 494/PAR la Corte dei Conti sez. Lombardia nella quale si conferma che in caso di cessione da parte di Enti Locali di partecipazioni in società di capitali trovano applicazione le disposizioni della Legge generale di contabilità di Stato (R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924), c.d. "*contrattualistica attiva*", mentre non sono applicabili al caso in questione le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (c.d. "*contrattualistica passiva*");

Con la stessa deliberazione si precisa, quanto alla modalità di svolgimento della procedura, che la stessa deve individuarsi nella determina a contrarre, in coerenza con i principi di non discriminazione, pubblicità, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa: una volta espresso l'indirizzo politico rientra infatti nella sfera di competenza del Dirigente la concreta gestione della procedura di vendita;

- sentenza n. 4140 depositata il 28 settembre 2016 il Consiglio di Stato, sez. V, ha per la prima volta dichiarato la nullità delle clausole statutarie che prevedono la prelazione (anche) in favore dei soci privati
- deliberazione n. 8 della camera di Consiglio del giorno 29 gennaio 2019, la sez. controllo regionale della Corte dei Conti Lombardia, nella quale si ribadisce che il sistema prioritario è il ricorso al mercato con procedura aperta, relegando (cioè, in secondo piano o residuale) – ad ipotesi speciali e a particolari condizioni – con motivazione rafforzata la negoziazione diretta; negoziazione che deve rendere conto – sotto il profilo della convenienza economica;

Con la stessa deliberazione si osserva che le procedure ad evidenza pubblica di cui sopra resterebbero precluse laddove si consentisse l'operatività della clausola di prelazione

(qualora non prevista nella formula attuale di legge); clausola ritenuta contrastante con i principi generali di ordine pubblico economico che postulano la messa a gara delle partecipazioni nell'ambito di società miste deputate (inter alia) alla prestazione di servizi

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il procedimento di vendita avrà le seguenti caratteristiche:

- a) il fine = cessione delle partecipazioni detenute dal Comune di Monticelli Brusati nella società "SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA", — n. 40 azioni di "serie A" — base d'asta € 11,43 x 40 azioni — lotto unico,
- b) il contratto verrà stipulato a norma di legge,
- c) la selezione avverrà mediante asta pubblica ai sensi degli artt. 73, comma 1, lettera c) e 76 del R.D. 23/05/1924 n. 827 per le motivazioni sopra esposte.
- d) Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d'asta;

Visto il bando/capitolato per la cessione della suddetta partecipazione che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;

Individuato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 e s.m.i., nella sottoscritta il Responsabile del procedimento;

Verificato, a seguito del riscontro operato, che la procedura in essere risponde ai requisiti di regolarità tecnica;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118;
- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il bilancio di previsione 2019-2021;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni meglio descritte nelle premesse, alla cessione, mediante asta pubblica, delle partecipazioni detenute dal Comune di Monticelli Brusati nella società "Sviluppo turistico lago d'iseo Spa". corrispondenti a n.40 azioni.
2. Di stabilire in €. 457,20 il valore a base d'asta della procedura di vendita considerato che il valore di ogni singola azione ammonta a € 11,43.
3. Di approvare il bando/capitolato di gara predisposto che si allega unitamente ai modelli "A" e "B", quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. Di dare atto che l'aggiudicazione avrà luogo secondo le disposizioni di cui al bando/capitolato di gara.
5. Di dare adeguata pubblicità alla gara attraverso la pubblicazione di apposito avviso di gara all'Albo comunale online per 30 (trenta) giorni consecutivi e del bando/capitolato di gara in apposita sezione sul sito ufficiale internet del Comune di Monticelli Brusati, ai sensi del Dlgs n. 33/2013;

6. Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 e s.m.i., il sottoscritto è il Responsabile del procedimento;

Il Responsabile Area Amministrativa
Laura Cortesi

Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria

Visto di la regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Dalla Residenza Municipale, addì **29/08/2019**

Il Responsabile Servizi Finanziari
Elena Inselvini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 18/09/2019, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune

Il Segretario Comunale
Laura Cortesi

Anno	Impegno	Capitolo	Importo